



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 978 del 27 settembre 2017

concernente revoca RPCT del comune di Gela - art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013 - - Fascicolo UVMAC/4333/2017

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 27 settembre 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione».

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

**Fatto**

È stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 106424 del 12.9.2017, la segnalazione del dott. [omissis], Segretario generale del comune di Gela, avente a oggetto la revoca del proprio incarico di RPCT dell'Ente, corredata di relativa documentazione. Il segretario ha comunicato l'avvenuta adozione da parte del Sindaco del comune di Gela della determinazione n. 71 del 16 agosto 2017 con cui gli è stato revocato l'incarico di RPCT del comune di Gela, mediante revoca della determinazione sindacale n. 104 del 7 agosto 2015, con cui gli era stato conferito l'incarico di RPCT, unitamente ad altri incarichi aggiuntivi. La motivazione indicata nell'atto è l'insussistenza, «allo stato attuale», delle condizioni che avevano portato all'adozione della determina di conferimento dell'incarico. Il Segretario ha rappresentato che detta



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

determinazione è “palesamente” illegittima per difetto di motivazione, difetto di notifica, mancata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. l. 241/1990, difetto dei presupposti per la revoca in autotutela ex art. 21 quinquies l. 241/1990 e mancanza del parere preventivo dell’Autorità ai sensi dell’art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013. A parere del segretario, inoltre, detta revoca è ritorsiva, essendo essa la diretta conseguenza di un parere negativo, da questi reso su una proposta di delibera di Giunta comunale inerente a una modifica del Regolamento comunale uffici e servizi, ritenuta illegittima. Pertanto, la revoca delle funzioni di RPCT e di tutte le altre funzioni aggiuntive conferitegli, è la conseguenza immediata e diretta del fatto di avere reso un parere negativo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali su un atto dell’Amministrazione comunale ritenuto illegittimo.

Il Segretario ha comunicato, altresì, che il Sindaco ha espresso anche la volontà di procedere al recesso anticipato del rapporto di lavoro, proponendogli lo scioglimento consensuale, rifiutato dal Segretario. Per l’effetto, il Sindaco ha posto in essere un’ulteriore misura ritorsiva nei confronti del segretario, consistente nel diniego del rinnovo di nulla osta alla nomina della reggenza a scavalco della segreteria del comune di Mirabella Imbaccari, già concesso da giugno 2017, con la motivazione del potenziale impedimento all’attività amministrativa interna dell’Ente, sebbene ciò appaia in contrasto con la notevole riduzione delle funzioni assegnate al segretario, proprio in virtù della richiamata determina di revoca di incarichi e funzioni. La circostanza è confermata da una mozione presentata da due consiglieri comunali, agli atti, avente a oggetto “mozione recesso rapporto lavorativo segretario generale”, in cui gli stessi si dicono preoccupati per la condotta del sindaco «il quale non esiterebbe a dispensare provvedimenti punitivi nei confronti di chi si pone in aperto contrasto con le sue determinazioni». Infine, a dimostrare la pretestuosità della motivazione, il segretario ha segnalato che, allo stato, non è stato nominato un nuovo RPCT.

**Ritenuto in diritto**

Alla luce di quanto rappresentato dall’interessato e documentato in atti, emerge chiaramente che la revoca dell’incarico di RPCT sia priva di motivazione, giustificata dalla sola insussistenza di quelle condizioni, non meglio specificate, che avevano portato all’adozione della determina di conferimento dell’incarico; essa, inoltre, è stata seguita da altre condotte di natura ritorsiva tenute dal Sindaco nei confronti del Segretario generale, come sopra illustrate. Per l’effetto, sebbene la revoca, al pari delle altre misure ritorsive, appaia causata dal contrasto insorto con il Sindaco in merito a un parere reso dal dott. [ *omissis*], in qualità di segretario generale, essa è immotivata e per ciò stesso in contrasto con quanto previsto dal legislatore negli articoli 1, co. 82 della legge n. 190/2012 e all’art. 15, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013, nonché del PNA.

In proposito, l’Autorità si è ripetutamente espressa sulla necessità di garantire la posizione d’indipendenza e di autonomia del RPCT dall’organo d’indirizzo (PNA 2016, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, par. 5.2, lett. b). Difatti, «l’intento principale del legislatore, nelle modifiche



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT». Pertanto, «a garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, è giudicata indispensabile l'adozione, da parte degli organi di indirizzo delle amministrazioni di misure organizzative «dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni», con riguardo anche alle eventuali disfunzioni nei confronti degli organi di indirizzo. Inoltre, è stato rammentato che la durata dell'incarico di RPCT «deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto» e anche nell'ipotesi di riorganizzazione o di modifica dell'incarico dirigenziale sottostante, si reputa opportuno che l'incarico di RPCT non cessi ma prosegua fino alla naturale scadenza dell'incarico sottostante e, comunque, per una durata compatibile con quanto previsto nel PTPC.

Nel caso di specie, l'incarico di RPCT è stato affidato al dott. [ *omissis* ], soggetto titolare dell'incarico di Segretario generale dell'ente locale, per tutta la sua durata, e l'incarico sottostante di segretario comunale non è cessato; motivo per cui l'incarico di RPCT non poteva essere revocato prima della cessazione dell'incarico sottostante, salvo per gravi inadempimenti nelle attività proprie dell'incarico, che nel caso di specie non risultano sussistere, né sono contestate. In proposito l'Autorità, nel PNA 2016, ha affermato che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la «responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. [...] Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica Amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'Amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso» (paragrafo 5.2, lett. e).

In considerazione di quanto sopra, si può affermare che la revoca anticipata dell'incarico di RPCT al dott. [ *omissis* ] sia immotivata e, quindi, appare in contrasto con quanto previsto dal legislatore e con le indicazioni fornite dall'Autorità a tutela della garanzia e indipendenza del RPCT. La fattispecie così descritta appare, dunque, rientrare nelle fattispecie previste dagli artt. 1, co. 82 l. n. 190/2012 e 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, che tutelano il RPCT da revoche dall'incarico per le attività da questi poste in essere in materia di prevenzione della corruzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- a) di chiedere al Sindaco del comune di Gela il riesame ex artt. 1, co.82 l.n. 190/2012 e



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, della determinazione sindacale n. 71 del 16 agosto 2017 con cui ha revocato l'incarico di RPCT del comune di Gela al dott. [ *omissis*], segretario generale dell'Ente, mediante revoca della Determinazione sindacale n. 104 del 7 agosto 2015, con cui gli aveva conferito l'incarico, ritenendo sussistente un *fumus* di intento discriminatorio nei confronti del RPCT, con conseguente inefficacia dell'atto stesso sino a conclusione del procedimento;

- b) di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
- c) di dare comunicazione della delibera all'interessato, dott. [ *omissis*], al Sindaco del comune di Gela e, per conoscenza, ai consiglieri comunali firmatari di una mozione riguardante le vicende esaminate.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 ottobre 2017

Il Segretario, Maria Esposito